

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

nell'interesse della Dott.ssa

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
FAZIO	FRANCESCA	FZAFNC86D42F158G

rappresentata e difesa e meglio generalizzata, per mandato speciale in calce al ricorso al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni dagli Avv.ti Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Michele Bonetti C.F. (BNTMHL76T24H5) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 - 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica avvsantidelia@cnfpec.it - avvocatosantidelia@pec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliata a Roma, Via S. Tommaso D'Aquino, 47

CONTRO

L'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

per l'annullamento, previa sospensione

- del verbale n. 69 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a 967 consulente di protezione sociale bandito dall'INPS nella parte in cui determina di non considerare la scuola di specializzazione per le professioni legali, come utile a consentire l'attribuzione di 4 punti;

- ove occorra del bando di concorso nella parte in cui attribuisce 4 punti esclusivamente ai possessori di Master annuali in materie di cui all'art. 2 del bando stesso escludendo il diploma ottenuto all'esito della scuola di specializzazione per le professioni legali;

- della graduatoria finale nella parte in cui parte ricorrente risulta gradata con quattro punti in meno rispetto a quanto dovuto.

IN FATTO E IN DIRITTO:

Parte ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 967 consulente di protezione sociale bandito dall'INPS.

Superate le 3 prove scritte previste dalla lex specialis, previa valutazione dei propri titoli, veniva ammesso alla prova orale, analogamente alle precedenti prove, veniva positivamente sostenuta. In particolare, prima della prova orale, in conformità alla lex specialis ed all'art. 12 del DPR n. 487/94 secondo cui *“nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali”*, la Commissione si determinava espressamente per ritenere positivamente valutabile il titolo ottenuto all'esito della frequenza biennale della scuola di specializzazione per le professioni legali presso le Università statali e private che hanno bandito a suo tempo tali percorsi di specializzazione con accesso a numero programmato e previo superamento della prova di ammissione, degli esami di profitto intermedi e discussione della tesi finale.

In particolare *“la Commissione stabilisce che tutti i titoli conseguiti presso Università a seguito di partecipazione a corsi di studio di durata biennale con accesso post lauream magistrale sono da valutare ai sensi dell'art. 9, secondo capoverso, del bando di concorso. Pertanto, specificatamente, il diploma di specializzazione per le professioni legali, essendo conseguito a seguito della frequentazione biennale della Scuola, equiparato dalle direttive del MIUR ad un master di secondo livello, e tenuto conto che diverse università italiane hanno comunicato che la SSPL è da considerare master di secondo livello, deve essere valutato con 4 punti”* (così il verbale della valutazione dei titoli di studio dichiarati in domanda del 10 ottobre 2018).

Vi è, dunque, un'espressa determinazione anteriore alle prove che, successivamente alle prove stesse, non può essere contraddetta.

Così, tuttavia, non è stato.

Solo dopo la fine delle prove orali, difatti, dopo che tutti i candidati e, per

quanto qui interessa, la ricorrente aveva appreso che il proprio voto complessivo di presentazione era comprensivo dei 4 punti per tale titolo (la scuola di specializzazione nelle professioni legali), con il verbale in epigrafe assunto a maggioranza dei membri ed il voto contrario del Presidente, la Commissione ha ritenuto di non considerare tale titolo come utile a consentire l'attribuzione dei 4 punti promessi.

All'esito della selezione, e sulla base di tale nuova ed illegittima determinazione, parte ricorrente è, comunque, risultato vincitore ottenendo, tuttavia, l'attribuzione di una sede lavorativa meno confacente ai propri interessi e, soprattutto, rispondente all'effettivo punteggio che dovrebbe spettarle in ragione della corretta iniziale determinazione del 10 ottobre 2018.

Più specificatamente, la ricorrente collocata nella graduatoria generale di merito alla posizione n. 1837, con il punteggio di 56,50, veniva assegnata nella Sede I.N.P.S. di Forlì, sebbene la sua prima scelta fosse Messina avendovi qui la residenza familiare. Peraltro con l'attribuzione dei 4 punti inizialmente riconosciuti, la ricorrente sarebbe stata assegnata a Catania (ad appena 70 km di autostrada da Messina ove è assegnato quale Magistrato ordinario il coniuge), arrivando ad ottenere un punteggio di 60,50, superiore a quello dell'ultimo candidato assegnato a Catania, ossia la Dott.ssa Zarbo Ludovica, collocato alla posizione n. 1813 con un punteggio di 56,70.

Si tratta di una decisione illegittima che va annullata per i seguenti

MOTIVI

SULLA GIURISDIZIONE. Com'è noto la cognizione del g.a. in materia di procedure concorsuali si arresta al momento dell'approvazione della graduatoria, ossia fino quando l'Amministrazione esercita poteri tipicamente autoritativi; tutti gli atti successivi costituiscono, invece, atti di gestione del rapporto per i quali, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. n. 165/2001 sussiste la giurisdizione de g.o. Solo "*con l'approvazione della graduatoria*", difatti "*si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa della P.A, subentrando una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione sono riconducibili all'ambito*

privatistico” (T.A.R. Molise-Campobasso, Sez. I, 13 settembre 2018, n. 520).

Ed infatti “*le questioni relative all'inserimento nelle graduatorie definitive scaturite da concorsi a pubblici impieghi danno luogo a posizioni di interesse legittimo, in quanto tali, appartenenti alla cognizione del giudice amministrativo, poiché precedono la fase di costituzione del rapporto di lavoro vero e proprio, mentre la giustizia civile subentra quando, sul presupposto della definitività della graduatoria permanente, si contesti l'utilizzazione della stessa.*” (Consiglio Stato, sez. VI, 01 ottobre 2008, n. 4751)” (T.A.R. Sicilia- Catania, Sez. II, 24 novembre 2009, n. 1971).

Nella specie, dunque, involgendo la questione la scelta dell'attribuzione o meno dei 4 punti per un titolo in possesso di parte ricorrente che prima è stato ritenuto, a tal fine, valido, e successivamente no, non possono esservi dubbi sulla giurisdizione del g.a

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DPR N. 487/94 E DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO.

Prima che nel merito la determinazione di non considerare come utile ai fini dell'attribuzione del punteggio concorsuale, è illegittima per violazione di legge.

L'inderogabilità postuma della valutazione dei titoli ha un addentellato normativo che la Commissione conosce ed ha correttamente (cfr. verbali nn. 8 e 9) attuato salvo poi, in sede di riesame, modificandone la valutazione stessa, calpestarlo.

E' noto, infatti, che l'obbligo di comunicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell'effettuazione della prova orale è prescritto dall'articolo 12, comma 2, del d.p.r. n. 487/1994 (“regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego”). Tale disposizione ha l'evidente scopo di assicurare l'imparzialità nella valutazione dei titoli ed evitare che questa venga modificata in itinere in base ai risultati delle prove orali, in modo da poter influenzare l'esito finale della procedura concorsuale (a scopo di indebiti

favoritismi).

Inoltre, la preventiva comunicazione del punteggio provvisoriamente conseguito prima dello svolgimento dell'ultima prova, consente ai concorrenti di calibrare di conseguenza la propria preparazione. Pertanto, mediante questa sequenza tra punteggio provvisorio, soggetto a comunicazione preventiva, e graduatoria definitiva, si assicura un più elevato tasso di imparzialità della valutazione delle capacità ed attitudini dei candidati, facendosi in modo che la graduatoria definitiva consista nell'effettiva risultante delle diverse fasi valutative, senza indebite commistioni tra le stesse (questo il principio ribadito dal Tar Calabria, Catanzaro, con la sentenza n. 350 del 2 marzo 2017).

Trattandosi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, **la mancata osservanza dell'obbligo di pubblicità “del risultato della valutazione dei titoli” non costituisce una irregolarità meramente formale, bensì un vizio che incide sulla legittimità del procedimento concorsuale (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2584 del 22 maggio 2015).**

Ecco perché avervi provveduto in sede di riesame, mutuando (recte modificando) i criteri di attribuzione dei punteggi di cui alla lex specialis e gli stessi punteggi attribuiti appare palesemente illegittimo.

Mutare, radicalmente, la propria determinazione dopo l'espletamento della prova orale, dunque, equivale a non aver preventivamente fissato tale criterio e, dunque, all'effetto demolitorio, in parte qua, riconosciuto dal Consiglio di Stato con la sentenza citata.

Ecco perché, a tacer di quanto ulteriormente si dedurrà con il successivo motivo, il Presidente della Commissione e già Presidente di Sezione della Cassazione Bruno Giordano, ebbe a precisare che *“espletata tale potestà, una nuova e diversa valutazione dei titoli non è quindi prevista e consentita dal bando e dal D.P.R. 487/94 e costituirebbe pertanto una violazione delle norme citate”*.

L'operato della commissione, quindi, deve essere considerato illegittimo

giacché *“le commissioni di concorso devono predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove prima di aver preso conoscenza del nominativo dei candidati, e ciò per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi”* (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 5 aprile 2019, n. 757).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DPR N. 487/94, DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO E DEL DECRETO 13 FEBBRAIO 2013 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DEL MIUR. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 270/04.

Anche nel merito la determinazione dell'Inps è errata e le motivazioni addotte con il verbale impugnato inconsistenti.

Prova troppo difatti, l'argomento secondo cui il bando non consenta di equiparare il master di secondo livello al diploma di specializzazione per le professioni legali non citando, il bando stesso, titoli equipollenti.

La scuola di specializzazione per le professioni legali, difatti, ha tutte le caratteristiche minime dei master universitari di II livello giacchè:

- è di durata biennale mentre i master sono, al massimo, di durata annuale;
 - è un percorso post lauream con accesso limitato ai soggetti in possesso della laurea quale titolo di accesso;
 - è bandito e gestito dagli Atenei su specifica autorizzazione ministeriale.
- Nella specie, peraltro, le Scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi della L.n. 264/99 (la stessa dei corsi di laurea a numero chiuso di Medicina per intenderci) è a numero programmato con prova di accesso da superare decisa a livello nazionale dal Ministero e somministrata, nella stessa data, dagli Atenei;
- è inerente le materie indicate dall'art. 2 del bando;
 - è basato, come i master di II livello, su un programma di C.F.U. (Crediti formativi universitari) in numero pari a 120, il doppio, dunque, dei Master di II livello che secondo la lex specialis e l'interpretazione restrittiva della Commissione, hanno ottenuto i 4 punti oggi negati a parte ricorrente;

- è previsto un esame finale utile a verificare le competenze acquisite.

Non v'è, dunque, alcuno dei requisiti previsti per il *nomen* di Master universitario di secondo livello che la SSPL non abbia. Al contrario, tale percorso ha qualità e caratteristiche ulteriori mancante nei master. Si è già detto del doppio dei C.F.U. e della durata biennale e non meramente annuale come i master, deve ribadirsi ulteriormente quello del crisma della prova scritta nazionale di accesso (e non locale, magari con meri colloqui) e della discussione della tesi finale con esami di profitto annuale e frequenza minima obbligatoria.

Non si dimentichi, poi, a differenza dei Master, che il Legislatore, in determinati settori concorsuali, riconoscendo l'importanza e la consistenza del titolo (la SSPL), gli ha espressamente attribuito un valore utile all'accesso al concorso.

Nessun master universitario, difatti, è titolo di accesso a nessuno dei concorsi pubblici. Può dare un punteggio aggiuntivo ma mai essere titolo d'accesso.

Il corso permette, una volta concluso, di richiedere l'esonero da un anno di pratica forense, di poter accedere direttamente al concorso per magistratura e di ottenere punteggio utile in caso di partecipazione a qualsiasi concorso pubblico.

Ai sensi del d.lgs. n. 160/2006 (attuativo dell'art. 1, c. 1, lett. A, della legge delega n. 150/2005), così come modificato dall'art. 1, legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), sono ammessi al concorso per uditore giudiziario, i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16 d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni (art. 2, c. 1, lett. H); invece i laureati in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999, sono ammessi ai concorsi per l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art 1, c. 1, lett. A, della L. n.

150/2005, indipendentemente dal possesso o meno del diploma di specializzazione (art. 2, c. 5).

Per gli aspiranti Magistrati, la riforma dell'Ordinamento giudiziario (cd "riforma Mastella"), prevede che possano partecipare al concorso per accedere alla carriera di Magistrato coloro che abbiano già conseguito, oltre alla laurea in Giurisprudenza, ulteriori titoli quali in alternativa:

- Magistrato amministrativo o contabile;
- Funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale o direttiva;
- Docenti Universitari in materie giuridiche;
- Avvocati o Magistrati Onorari con adeguata esperienza professionale;
- Dottorato di ricerca in una materia giuridica;
- Diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Per i neo (da oltre un decennio) laureati, dunque, il Diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali è titolo d'accesso al concorso in Magistratura e non può essere sostituito da alcun master. Vi è, quindi, una chiarissima copertura normativa utile a ritenere quanto meno equipollente ai detti master il diploma in parola.

2. È sin troppo noto, peraltro, richiamando gli insegnamenti del Consiglio di Stato che *“la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che ai fini della partecipazione a concorsi per pubblico impiego il titolo di studio superiore può considerarsi assorbente di quello prescritto dal bando quando comporti un maggior livello di approfondimento delle materie che formano oggetto del corso di studi inferiore, risultando pertanto legittima la partecipazione alla procedura concorsuale di un candidato in possesso di un titolo di studio che, pur diverso da quello indicato dal bando, presuppone, con un maggior livello di perfezionamento, lo studio delle materie che formano oggetto del corso di studi inferiore”* (Cons. Stato, Sez.VI, n. 432 del 14 aprile 1999; Cons. Stato, n. 1214 del 20 ottobre 1997; Cons. Giust. Amm.va Reg. Sic., n. 242 del 30 giugno 1995; T.A.R. Cagliari, 15 settembre 2000, n. 840, Pres. Atzeni, **con notazioni anche sulle singole materie concretamente svolte che,**

sulla base del percorso di studi di parte ricorrente non temono confronti rispetto ad un master di secondo livello).

Non si dimentichi, difatti, che i Master danno vita ad un approfondimento che, normalmente, è legato a uno o due insegnamenti giuridici correlati. La scuola di specializzazione, invece, impone l'approfondimento (ed il superamento degli esami) di tutti gli insegnamenti previsti dall'art. 2 del bando: da civile a costituzionale sino ad amministrativo e commerciale. E' davvero un assurdo, dunque, non tenere conto di tale dato e ritenere che un approfondimento, per quanto importante, di una singola materia (meglio di una sua branca) possa essere preferita per l'attribuzione di ben 4 punti.

Occorre comprendere, allora, stante la valutazione duttile che la giurisprudenza ha dato circa il *“maggior livello di perfezionamento, lo studio delle materie che formano oggetto del corso di studi inferiore”* sulla base di quali criteri poter valutare il fatto che il titolo superiore assorba quello inferiore.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che *“il possesso di un titolo superiore assorbente consente la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore e che tale evenienza ricorre sia quando il titolo superiore presupponga quello inferiore (V, 3.11.1978, n. 1085), sia quando le materie di studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del titolo inferiore (VI, 20.2.1987, n. 130)”*.

Se è vero, pertanto, che per ottenere il diploma in parola non si deve essere in possesso del master, pur se i titoli di accesso ad entrambi i percorsi sono uguali e cioè sempre e comunque il titolo di laurea, la giurisprudenza amministrativa ha comunque precisato essere sufficiente che nel secondo e più alto percorso *“le materie di studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del titolo inferiore (VI, 20.2.19870, n. 130)”*.

Non serve, invero, alcun ulteriore approfondimento solo leggendo il percorso di studio della SSPL per ritenere scontato che tale curriculum valga ben oltre taluni master, anche on line, che tutte le Università attivano. Non vi sarebbe, d'altra parte,

una norma che obbliga gli Atenei a determinati standard formativi necessari, appunto, al conferimento di almeno 120 C.F.U. Ecco perché, senza necessità di dubbio alcuno, *“è legittimato a partecipare ad un concorso pubblico il candidato che sia in possesso di un titolo di studi superiore a quello richiesto dal bando stesso, in quanto tale titolo di studio si presuppone sia stato conseguito con il superamento di materie che sono ricomprese in quello inferiore, ma con maggiore approfondimento”* (C.g.a., 1 agosto 1994, n. 244). Bastano, dunque, le supposizioni e le massime d’esperienza non essendo necessari neanche tutti i numeri e gli addentellati di tertium comparationis forniti con riguardo ai C.F.U. ed al fatto che il percorso del Master è meramente annuale e non biennale come la SSPL.

3. La Commissione, dunque, come ben evidenziato dal suo Presidente nella motivata votazione di diniego alla revoca della precedente determinazione assunta, *“non ha proceduto ad un’equiparazione o ad un’analogia tra diploma del Master e diploma della SSPL, ma ha valutato quest’ultimo un diploma di master di II livello, in linea con un’interpretazione rigorosa dell’art. 9, comma 2, del bando”* giacchè *“la considerazione che il bando non abbia letteralmente previsto il diploma della SSPL non solo non esclude la relativa valutazione ma depone a favore della appartenenza dello stesso alla categoria del diploma di Master di II livello”*.

E ciò, come anticipato, ha persino un addentellato positivo che il bando non ha affatto derogato. *“Con decreto 13 febbraio 2013 del Ministero del lavoro e del Miur è stato recepito l’accordo sancito dalla Conferenza permanente Stato Regioni sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 23 aprile 2008. Tale quadro costituisce pertanto una fonte nazionale che non viene derogata dal bando di concorso e unifica al medesimo livello 8 il master universitario di II livello e il diploma di specializzazione ed il Miur considera tali titoli appartenenti alla medesima categoria degli altri corsi di terzo ciclo”*.

4. Altra norma che sembra ovvia bussola di sistema pur se non direttamente

applicabile al concorso che ci occupa è il D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78 “regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”.

Secondo tale regolamento ai Master di secondo livello possono essere assegnati sino ad un massimo di 2,5 punti ciascuno e sino a 5 punti complessivi (*“f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti, punti 2,5 per ciascuno, fino a punti 5”*). Il diploma di specializzazione, invece, vale sino a 8 punti, ed è dietro solo al dottorato di ricerca (punti 12), nella scala di attribuzione dei punteggi (*“g) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 8; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013, fino a punti 4”*). Assurdo, dunque, che in un concorso per accedere alla qualifica superiore (dirigenziale) rispetto a quella di accesso il medesimo titolo valga il doppio di altro oggi ammesso a valutazione mentre qui non valga alcunchè.

4.1. Analoghe considerazioni che consentono, sempre in un'ottica di “sistema”, di interpretare correttamente il valore del Diploma di SSPL le ricaviamo dall'art. 3 D.M. n. 270/04 che elenca i titoli rilasciati dalle Università.

Ebbene, dopo aver individuato alle lett a) e b) la laurea e la laurea magistrale, al comma 2 vengono immediatamente specificati i diplomi di specializzazione e ed i dottorati di ricerca e **soltanto al comma 9** vengono inseriti i master, nella loro doppia declinazione di primo e secondo livello.

Risulta abbastanza evidente che la scelta dell'anzidetto D.M., che com'è noto modifica il regolamento relativo all'autonomia didattica degli Atenei, di collocare sul medesimo piano i dottorati di ricerca ed i diplomi di specializzazione rappresenti chiaramente la volontà di qualificare il titolo di specialista su un livello superiore

rispetto a quello ottenibile a seguito della conclusione un c.d. master di secondo livello.

4.2. In ogni caso, qualora si ritenga che, invece, non sussista nel caso di specie il surriferito rapporto di gerarchia, che vedrebbe collocati i dottorati di ricerca ed i diplomi di specializzazione su un piano sovraordinato rispetto ai master, quantomeno master di II livello e diplomi di specializzazione vanno sostanzialmente equiparati, come, originariamente, fatto correttamente dalla Commissione esaminatrice.

Ed infatti i diplomi di specializzazione appartengono ai titoli del terzo ciclo come i dottorati di ricerca e i master di secondo livello, differenziandosi, come si è già detto per la durata minore di questi ultimi e per le modalità d'accesso: mentre i corsi di dottorato e di specializzazione presuppongono lo svolgimento di un pubblico concorso, i master sono ad accesso libero ed hanno una durata certamente inferiore (un anno).

La Commissione, quindi, valorizzando giustamente la natura di titolo del “terzo ciclo” ha correttamente valutato anche il diploma di specializzazione, evitando così la palese illogicità di un bando che finiva per escludere un titolo del terzo ciclo qual è il diploma di specializzazione.

5. L'interpretazione del bando, così come proposta dalla Commissione, si porrebbe, dunque, in aperta violazione con le norme di rango superiore. È principio pacifico in giurisprudenza, infatti, che costituendo il Regolamento fonte sovraordinata rispetto alle concrete regole esecutive del bando (proprio sul primo concorso per l'accesso alle specializzazioni mediche T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 17 novembre 2014, n. 6482 *ex multis* Cons. Stato, V Sez., 6 marzo 1991, n. 204; T.A.R. Calabria, 29 marzo 2000, n. 344), “*alle sue previsioni non possono essere attribuiti contenuti ulteriori e diversi rispetto a quelli risultanti dal tenore letterale dello stesso*” (C. G. A., 9 giugno 1998, n. 335). Ciò è ancora più vero ove si discorra di prescrizioni la cui inosservanza verrebbe sanzionata con l'esclusione da taluni benefici (qui i punti del titolo), in quanto si vedrebbe illegittimamente lesi, oltre agli interessi privati inerenti al diritto al lavoro futuro (artt. 4 e 35 Cost.), l'interesse

pubblico, di cui è espressione il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. L'Amministrazione, in altre parole, deve favorire la realizzazione di tale interesse pubblico, consentendo la partecipazione dei soggetti forniti dei requisiti sostanziali prescritti, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti (proprio con riguardo alle fonti ed ai rapporti bando-regolamento, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 17 novembre 2014, n. 6482).

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL DPR N. 487/94.

È noto il principio generale, codificato nell'ambito dei contratti pubblici dall'art. 77, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, con cui si mira a prevenire il pericolo di possibili interferenze derivanti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti che hanno emanato atti del procedimento di gara o che comunque hanno partecipato alla loro elaborazione, che siano intervenuti a diverso titolo, ma in modo significativo, nella predisposizione degli atti di concorso, in funzione di garanzia del diritto delle parti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l'hanno preceduta.

È noto, inoltre, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 487/94 che "*le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali*".

Non ha senso alcuno, dunque, che a fronte di tali garanzie volte ad evitare qualsiasi condizionamento (nella specie anche volto ad evitare il contenzioso dei soggetti che non avevano indicato il titolo per l'asserita poca chiarezza del bando), per la Commissione che, poi, si consenta di intervenire a tali soggetti durante la seduta della Commissione consentendogli di argomentare dettagliatamente sulle ragioni,

anche di opportunità circa la scelta di attribuire o meno il punteggio, con logiche totalmente estranee a quelle che dovrebbero animare la Commissione stessa. E' indifferente, dunque, che la Commissione abbia poi votato senza la presenza di tali soggetti giacchè il loro intervento ha spiegato, indiscutibilmente, un effetto inquinante delle determinazioni poi assunte.

Si tratta, difatti, di un vero e proprio reato di pericolo (nella specie dei membri incompatibili della Commissione) per cui non serve dimostrare l'incidenza specifica nella determinazione effettiva dei due Commissari che poi hanno votato favorevolmente alla revoca della loro stessa determinazione (nella specie evidente stante il contrasto con la precedente decisione), essendo sufficiente il pericolo che ciò sia avvenuto.

Nella specie, come ampiamente risulta dal verbale n. 69 impugnato, la Commissione ha addirittura invitato a relazionare l'Amministrazione attiva e persino il Suo dirigente legale, gli stessi soggetti che, inevitabilmente, avevano partecipato alla redazione degli atti di concorso e si preoccupano della loro legittimità.

Pertanto, su invito dei componenti della Commissione esaminatrice, alle ore 14.20 intervengono alla riunione il Presidente dell'Inps, prof. Tridico Pasquale, il Direttore generale, dr.ssa Di Michele Gabriella, il Direttore centrale Risorse umane, dr. Di Monde Giovanni, il dirigente della DC Risorse umane "Area Procedure di reclutamento. Gestione giuridica e sviluppo del personale delle Aree professionali", dr.ssa Piccolo Agnese e il Coordinatore centrale settore Risorse umane del Coordinamento generale legale, avv. Guadagnino Angelo.

Nella specie, dunque, l'Amministrazione sembra essersi "scosta[ta] in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali", "determina[ndo] una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; pertanto, mutuando l'antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto, e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma

d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione” (Consiglio di Stato ad. plen. 20 novembre 2013 n. 26). D'altra parte è certamente nota a codesto On.le T.A.R., che la giurisprudenza – con riferimento agli effetti inerenti la violazione di tali principi generali e cardine della procedura - riconosce tale pregiudizio anche solo in caso di “potenzialità” di tale violazione, chiarendo che il giudizio sul rispetto degli stessi principi “*non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento del candidato si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di “pericolo oggettivo”,*” (T.A.R. Cagliari (Sardegna) sez. I, 14 marzo 2013 n. 229).

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DPR N. 487/94, DELL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO E DEL DECRETO 13 FEBBRAIO 2013 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DEL MIUR.

In via subordinata, ove non si possa giungere ad un'interpretazione costituzionalmente e ragionevolmente orientata del bando, è quest'ultimo, in parte qua, ad essere illegittimo per violazione dei principi già sopra esposti giacchè si finirebbe “per produrre una disparità di trattamento tra candidati meno titolati (con l'attribuzione di 4 punti) e candidati più titolati (senza alcuna attribuzione di punti)”.

Si tratta, difatti, di una previsione del bando che si pone in palese contrasto con la già citata fonte sovraordinata che è un Decreto interministeriale alla quale non può derogare. Si badi bene ben poteva la *lex specialis* escludere ogni valutazione di punteggio a favore di master universitari o della stessa SSPL ma, una volta scelta la via dell'attribuzione del punteggio ai titolari di meri master universitari annuali non può negarlo a chi quei percorsi universitari li ha seguiti per un tempo doppio e conseguendo il doppio dei C.F.U. universitari.

Per dovere di sintesi codificato, dunque, non può che rimandarsi alle precedenti deduzioni da valere anche con specifico motivo di doglianza nei confronti del bando.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* per quanto sopra dedotto appare palese e di tutta evidenza. Quanto al *periculum* in mora il danno grave ed irreparabile è evidente, laddove si consideri che l'amministrazione ha conferito la titolarità delle sedi in ordine di punteggio, assegnando alla ricorrente una sede deteriore rispetto alle sue scelte che, in ipotesi di corretta attribuzione del punteggio per cui è causa, avrebbe consentito alla stessa di ottenere una sede più confacente alle sue esigenze.

Nella specifica situazione della ricorrente, infatti, occorre tenere in considerazione la particolare situazione familiare in cui la stessa si trova.

La ricorrente risiede a Messina assieme al marito che, quale magistrato ordinario, è assegnato al tribunale della stessa città da diversi anni. Ella è madre di due bimbi di quattro e due anni ed è in dolce attesa del terzo. La sede di lavoro assegnata, come detto, è Forlì. Risulta abbastanza evidente che questa situazione finisce per compromettere gravemente il rapporto genitoriale e quindi lo sviluppo psichico di un bambino così piccolo.

A ciò si aggiunga che l'adozione di una misura cautelare che consenta alla ricorrente di essere trasferita a Catania costituisce l'unico strumento utilizzabile ed idoneo a garantire un'adeguata tutela alle sue esigenze.

Pur allo stato mancando il provvedimento di determinazione finale dell'Amministrazione centrale, difatti, la stessa sede di Forlì e quella regionale hanno già manifestato parere negativo alla richiesta di ricongiungimento familiare ex art. 42 bis L.n. 151/2001 inoltrata dalla Dr.ssa Fazio, ragion per cui l'intervento cautelare rappresenta l'unica forma di tutela di cui la ricorrente si può servire.

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Stante il fatto che per la ricorrente è impossibile sapere chi tra i soggetti inseriti in graduatoria abbia dichiarato, a suo tempo, il possesso del titolo di cui in parte motiva, si chiede di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ivi inseriti stante l'impossibilità, allo stato, di comprendere come la stessa graduatoria, in ipotesi di accoglimento del gravame, verrebbe emendata.

Quanto sopra premesso e ritenuto

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare ed annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe, voglia riconoscere il diritto di parte ricorrente ad ottenere i 4 punti in più di cui in parte motiva.

Ai seni del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che per la presente controversia è dovuto un c.u. di € 325,00.

Messina-Roma, 02 Settembre 2019

Avv. Santi Delia

Firmato digitalmente da

SANTI DELIA

CN = DELIA
SANTI
C = IT